



**N. 1229-A**

*Relazione orale*  
*Relatore ALFIERI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

Comunicato alla Presidenza il 16 ottobre 2024

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**e della cooperazione internazionale**

**di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione**

**e il PNRR**

**con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**con il Ministro della difesa**

**con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**con il Ministro dell'istruzione e del merito**

**con il Ministro della cultura**

**con il Ministro dell'università e della ricerca**

**con il Ministro della giustizia**

**con il Ministro delle imprese e del *made in Italy***

**con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  
e delle foreste**

**con il Ministro del turismo**

**con il Ministro della salute**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2024**

## INDICE

### Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	4
– della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge**

9 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(estensore: PELLEGRINO)

**sul disegno di legge**

16 ottobre 2024

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016;

ricordato che gli accordi di partenariato economico (EPA) con l'Unione europea (UE) sono accordi commerciali e di sviluppo, tra l'UE e i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), volti al rafforzamento della cooperazione economica, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo;

rilevato che:

– il Ghana e la Costa d'Avorio sono gli unici due Paesi, tra i 16 Paesi dell'Africa occidentale, ad avere Accordi di partenariato con l'Unione europea, entrati in vigore alla fine del 2016, in applicazione provvisoria, in attesa dell'entrata in vigore del più ampio accordo regionale con l'intera Africa occidentale, i cui negoziati sono stati conclusi nel 2014, ma a cui manca ancora la firma della Nigeria;

– nel novembre 2023 si è tenuto a Bruxelles il 5° incontro del Comitato EPA Ghana- UE, sui progressi nell'attuazione dell'EPA e le prospettive per migliorare le relazioni commerciali e di investimento;

– all'inizio del 2024 è stato completato il programma « *Compete Ghana* », finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), nell'ambito dell'EPA tra l'UE e il Ghana, che dal 2020 al 2024 ha contribuito a migliorare la *governance* economica e l'ambiente imprenditoriale del Ghana, massimizzando i benefici dell'EPA per il Paese;

considerato che l'obiettivo dell'Accordo è quello di consentire al Ghana un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, in vista del

più ampio Accordo di partenariato economico regionale, promuovendo una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale e rafforzando le relazioni fra le Parti;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(estensore: PIRRO)

**sul disegno di legge**

15 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all’articolo 12 dell’Accordo, viene rappresentato che l’Accordo medesimo è in applicazione provvisoria dal 15 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, dell’Accordo stesso. Viene quindi confermato che tale disposizione non determina ulteriori oneri in termini di minori entrate;

– con riferimento all’articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, in relazione alle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 del Protocollo, il Governo non ravvisa motivi ostativi a posticipare la decorrenza degli oneri al 2025,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all’articolo 3, comma 1, ovunque ricorrano, delle parole: « a decorrere dall’anno 2024 » con le seguenti: « a decorrere dall’anno 2025 ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*1. *Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*1. *Identico.*

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno **2025**, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno **2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal titolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. *Identico.*





€ 1,00